

SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 23 del Codice, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione. 2. Il presente regolamento si applica altresì alle controversie di cui all'art. 2 della delibera n. 334/03/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal presente regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti. 3. L'Autorità, nell'esercizio delle competenze amministrative di cui al comma che precede, persegue gli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice.

Osservazioni degli operatori

Ambito soggettivo di applicazione

Due operatori rilevano che l'articolo in questione non distingue tra uso pubblico e privato del servizio di comunicazione con la conseguenza che il discrimine soggettivo è dato dal titolo abilitativo, dal cui rilascio discendono obblighi e diritti. Secondo le società sarebbe opportuno precisare l'ambito di applicazione del Regolamento alle imprese che necessitano di un'autorizzazione generale, creando un collegamento tra il regime giuridico dell'attività d'impresa ed i poteri di risoluzione riconosciuti all'Autorità.

Un operatore chiede venga chiarito se la legittimazione all'azione debba essere subordinata al possesso di un requisito formale consistente nella titolarità di un'abilitazione all'esercizio di un'attività nel settore delle comunicazioni elettroniche. In proposito osserva che, qualora venisse avallata tale interpretazione, si determinerebbe l'inaccettabile conseguenza per la quale soggetti che di fatto operano nel settore delle telecomunicazioni (centri servizi), avendo come controparti naturali gli operatori ed agendo da operatori in senso sostanziale, non possano accedere né ai procedimenti di risoluzione delle controversie tra operatori, né a quelli di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti, con l'evidente rischio di un vuoto di tutela giuridica.

Ambito oggettivo di applicazione

Una società chiede all'Autorità di chiarire se rientrano nella competenza della medesima le controversie tra operatori relative a contratti che disciplinano il trasporto e la terminazione di traffico telefonico nazionale/internazionale anche in relazione alla regolarità dei corrispettivi dovuti dalle singole imprese contraenti.

Un operatore ritiene opportuno, al fine di delimitare con precisione l'ambito di applicazione del Regolamento, l'inserimento di una disposizione che specifichi quali

tipologie di controversie fra imprese non debbano rientrare tra i temi di interesse del Regolamento stesso.

Un operatore, in linea con quanto osservato dal precedente operatore propone, in alternativa, di specificare tassativamente le materie devolute alla competenza dell'Autorità.

Un operatore propone di adottare una disciplina transitoria che detti regole per i contratti meno recenti che contengono ancora clausole che assegnano la competenza concorrente di Autorità e di arbitri privati.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, non si ritiene che possano ricomprendersi nella dizione del comma 1 dell'articolo 2 i soggetti che siano in possesso di un titolo abilitativo e operano nel settore delle telecomunicazioni esclusivamente ai sensi del D.M. 2 marzo 2006, n.145.

Tale considerazione deriva da una lettura combinata del disposto degli articoli 23, commi 1 e 25, commi 1 e 3 del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (di seguito Codice) che si riferiscono rispettivamente, da un lato, ad imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica e, dall'altro, ad attività assoggettate ad autorizzazione generale.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento, l'Autorità non ritiene opportuna e ragionevole una tassativa elencazione delle materie devolute alla sua competenza, essendo il presupposto generale di applicazione chiaramente indicato al comma 1, in coerenza con il disposto dell'articolo 23 del Codice.

Art. 3 (Introduzione della controversia)

1. Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti, nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità: a) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto; b) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale; c) i fatti che sono all'origine della controversia e le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni; d) le richieste dell'istante; e) i documenti che si allegano a sostegno della domanda. **2.** L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal rappresentante legale, ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata. **3.** Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria. **4.** Se una delle parti propone azione dinanzi all'Autorità

giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile.

Osservazioni degli operatori

Comma 1

Ai fini della precisa delimitazione della materia del contendere nella fase iniziale del procedimento, un operatore propone di inserire tra gli elementi essenziali dell'istanza l'indicazione delle disposizioni normative rilevanti violate o su cui si fonda l'istanza medesima; un altro operatore chiede che ai requisiti previsti nello schema di Regolamento vengano aggiunti l'arco temporale cui si riferiscono le contestazioni dedotte in istanza, le disposizioni regolamentari che si ritiene siano state violate e il mercato di riferimento.

Commi 3 e 4

Un operatore chiede di prevedere esplicitamente che il proponimento di un'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria non pregiudichi il diritto degli altri operatori di devolvere anche all'Autorità la risoluzione della medesima controversia, formulando la seguente nuova versione del comma 3 "Il proponimento di un'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria da parte di uno degli operatori coinvolti in una controversia, non pregiudica il diritto degli altri operatori coinvolti di devolvere all'Autorità la risoluzione della medesima controversia, anche nel corso dello svolgimento dell'eventuale procedimento giurisdizionale" e sostituendo il comma 4 con il seguente "Il deferimento della soluzione di una controversia all'Autorità da parte di uno degli operatori coinvolti non pregiudica il diritto degli altri operatori coinvolti di proporre un'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria per la medesima controversia, anche nel corso dello svolgimento dell'eventuale procedimento dinanzi all'Autorità".

Due operatori ritengono che la disposizione, subordinando la dichiarazione d'improcedibilità all'azione giurisdizionale promossa da una sola delle parti, possa agevolare pratiche strumentali e dilatorie delle controversie. Inoltre, le società osservano che nello schema di Regolamento è assente un termine entro cui la controversia possa essere devoluta all'autorità giudiziaria.

Un operatore ritiene che l'improcedibilità dovrebbe essere ammessa solo quando sussista un'identità di *petitum* e *causa petendi*. Tuttavia, esso ritiene che, considerati i diversi profili tutelati nelle due sedi, sia compatibile la contemporanea pendenza di un procedimento innanzi all'Autorità, che consente alla stessa di esercitare la propria funzione regolatoria anche in occasione della controversia, e di un procedimento giurisdizionale incentrato sugli aspetti privatistici nonché sulle richieste di risarcimento danno. Alla luce di tali considerazioni l'operatore chiede all'Autorità di chiarire la portata di questa causa d'improcedibilità e quale sia la *ratio* sostanziale che sottintende tale disposizione dello schema di Regolamento.

Un operatore osserva che sebbene il criterio di improcedibilità di cui al comma 4 sia volto a risolvere le ipotesi di sovrapposizione dei procedimenti proposti sia innanzi all'Autorità sia innanzi all'Autorità giudiziaria, esso, accordando priorità assoluta alla sede giudiziaria, risulti non del tutto conforme al disposto dell'art. 23 del Codice e

dell'art. 20 della Direttiva Quadro. Ritiene, inoltre, che tale previsione non tenga conto delle ipotesi in cui le parti, in sede negoziale, hanno deferito la cognizione della controversia in via esclusiva dell'Autorità. In tali casi la successiva proposizione della controversia innanzi all'Autorità giudiziaria non dovrebbe determinare l'improcedibilità della domanda a meno che le parti non vogliano concordemente derogare a quanto convenzionalmente stabilito. Inoltre, si fa notare che il rispetto del principio del *ne bis in idem* non impone una subordinazione assoluta dell'azione intrapresa innanzi all'Autorità rispetto all'azione giudiziaria. Pertanto, nelle ipotesi di deferimento parziale della controversia in sede giurisdizionale, l'Autorità dovrebbe valutare il nesso di pregiudizialità tra i due procedimenti ed eventualmente, solo ove ritenga l'accertamento giurisdizionale pregiudiziale ai fini della propria decisione, sospendere il procedimento innanzi a sé. Ai fini della tutela del principio della certezza giuridica, e per escludere effetti dilatori del procedimento, tale operatore considera opportuno sia prevedere l'onere, per la parte resistente, di rifiutare il contraddittorio in ragione del ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine per la costituzione innanzi l'Autorità, sia escludere il ricorso a tale organo qualora sia decorso il termine di costituzione senza che la parte abbia espresso il suddetto rifiuto.

Un operatore chiede di subordinare l'improcedibilità della domanda alle sole ipotesi in cui, nel corso del procedimento innanzi l'Autorità, entrambe le parti decidano concordemente di rimettere dinanzi alla giurisdizione ordinaria la cognizione, anche solo parziale, della medesima controversia. Ad avviso della società tale modifica renderebbe la disposizione in oggetto maggiormente rispettosa del dettato dell'art. 23, comma 2 del Codice ed escluderebbe eventuali condotte strumentali della parte convenuta.

Un operatore suggerisce di includere, in un eventuale comma aggiuntivo all'articolo 3, la previsione di un atto di verifica da parte dell'Autorità dell'esatta ricognizione dell'istanza formulata con conseguente invio alle parti di una nota di formale riconoscimento dell'ammissibilità dell'istanza e di conferma degli ambiti regolamentari.

Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene accoglibile il suggerimento di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 3, tra i requisiti di ammissibilità dell'istanza, l'indicazione esatta dell'arco temporale di riferimento e le disposizioni regolamentari che si ritiene siano state violate.

Per quanto concerne il comma 3, l'Autorità ritiene di mantenere ferma tale disposizione coerentemente con quanto disposto dall'art. 23 del Codice ed alla luce del principio del *ne bis in idem*.

Art. 4 (Misure cautelari)

1. Con la domanda di cui all'art. 3, ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, può chiedere l'emanazione,

in via d'urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale. 2. In tal caso, ultimati a cura del responsabile del procedimento gli adempimenti di cui all'articolo seguente, il Direttore trasmette senza indugio gli atti alla Commissione, unitamente ad una propria relazione, per le determinazioni di competenza. 3. La parte convenuta ha l'onere di depositare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso. 4. Scaduto il termine di cui al comma che precede, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio, decide allo stato degli atti con provvedimento motivato a norma dell'art. 11 del presente regolamento, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori. 5. La domanda di revoca o modificazione delle misure adottate e la riproposizione della domanda respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Alle suddette istanze si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.

Osservazioni degli operatori

Un operatore osserva che la previsione di poteri cautelari in capo all'Autorità è contenuta unicamente nell'art. 32, comma 5 del Codice e che la disposizione in esame non sia, nel testo attuale, espressamente collegata alla suddetta previsione del Codice. Pertanto si potrebbe incorrere nel rischio di contestazione della legittimità della norma regolamentare. Sarebbe inoltre opportuno puntualizzare che l'adozione delle misure cautelari dovrebbe avvenire solo per violazione dell'art. 42, commi 2, 3, 45, 66, 67, 68 e 69 che sia idonea a determinare un danno grave e irreparabile di cui dovrebbe essere fornita precisa evidenza dalla parte istante.

Da un punto di vista procedurale, una società osserva che non appare chiaro se le parti saranno convocate in audizione nel corso del sub procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari. Qualora venga prevista tale audizione, ritiene auspicabile garantire un contraddittorio orizzontale tra le parti con la possibilità per la parte convenuta di essere udita insieme con la parte istante.

In riferimento al termine per il deposito di controdeduzioni di cui al comma 3, ritiene che i 15 giorni ivi indicati rappresentino un termine troppo lungo considerata l'urgenza del provvedimento. Infine, si considera opportuno introdurre un termine entro cui l'Autorità adotti la decisione relativa alla misura provvisoria.

Un operatore accoglie con favore l'introduzione delle misure cautelari ma richiede, al fine di incrementarne l'efficacia, di prevedere una sanzione per l'inottemperanza alla misura medesima.

Un operatore accoglie con favore l'introduzione delle misure cautelari ma richiede di eliminare la qualificazione di eccezionale gravità del pregiudizio economico al fine di evitare discussioni sul grado di gravità.

Una società, invece, ritiene che non possano essere introdotte misure cautelari segnalando, in primo luogo, l'assenza di norme di rango primario che attribuiscono tali poteri alle pubbliche amministrazioni. L'operatore, inoltre, osserva che i poteri cautelari riconosciuti all'Autorità sono quelli che si esercitano in circostanze straordinarie e che nel testo in esame non si specifica la natura giuridica delle misure

cautelari e il termine entro cui la Commissione le adotta. La mancanza di una previsione di durata di tali misure è negativamente enfatizzata *a fortiori* dalla correlata non perentorietà dei termini di definizione del procedimento. Altro elemento di perplessità suscita la sostanziale indeterminatezza dei casi che possono costituire “un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità” per la parte istante.

Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità non considera accoglibile il suggerimento di elencare tassativamente le ipotesi che legittimano l’adozione di misure cautelari poiché le stesse sono subordinate all’esistenza di eccezionali e gravi motivi che non sono individuabili e classificabili *a priori*.

L’Autorità ritiene che l’introduzione della facoltà di adottare misure cautelari, quando la parte richiedente provi l’esistenza di un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità, sia dotata di adeguata copertura normativa.

In proposito, occorre innanzitutto osservare che la facoltà per le amministrazioni di adottare provvedimenti cautelari dotati di immediata efficacia è sancita, in linea generale, dall’articolo 7, comma 2 della legge n. 241/90.

Nel caso dell’Autorità, in particolare, la legittimazione in tal senso è ribadita dalla legge n. 481/95, che all’articolo 2, comma 20, lett. e) prevede che le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità possano adottare, nel corso delle procedure di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio. Inoltre, nell’ambito della disciplina dettata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, l’articolo 12, comma 6, in deroga alla procedura per l’adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti descritta ai commi 3 e 4 del medesimo articolo¹, attribuisce all’Autorità il potere di adottare temporanee misure cautelari al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti. Maggiormente significativa appare poi la disposizione dell’articolo 32, comma 5 del Codice che, nell’ambito della disciplina per le ipotesi d’inosservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici, accorda all’Autorità la facoltà di ricorrere a misure provvisorie urgenti qualora sussistano determinati rischi, gravi e immediati².

¹ L’art. 12, comma 6 del Codice prevede che “In circostanze straordinarie, l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice”.

² L’art. 32, comma 5 del Codice prevede che “Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie”.

Infine, la possibilità dell'Autorità di adottare le summenzionate misure temporanee e urgenti trova ulteriore conferma nell'esercizio di poteri cautelari anche da parte di altre Autorità amministrative indipendenti nazionali (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Garante per la protezione dei dati personali) o di Stati dell'Unione Europea (Ofcom).

In riferimento alla previsione di un termine entro cui la decisione cautelare deve essere disposta, l'Autorità ritiene che il carattere provvisorio ed urgente del provvedimento implichi di per sé che l'adozione del medesimo avvenga in un tempo necessariamente breve, per cui appare non opportuna l'indicazione di un termine preciso. Tale considerazione è peraltro suffragata da quanto avviene nei casi in cui le misure cautelari siano adottate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato : in tali ipotesi, la misura non è sottoposta ad alcun termine sebbene sia prevista la possibilità di adottare immediatamente la misura cautelare nei casi di effettiva urgenza.³

L'Autorità inoltre, considerato che le misure cautelari sono finalizzate a garantire un interesse nell'attesa di un successivo accertamento, ritiene che le medesime debbano essere contenute nei limiti di tempo strettamente necessari per la protezione di tale interesse e che, pertanto, non possano essere rinnovate, né prorogate.

Art. 5 (Avviso di convocazione delle parti)

1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l'avviso dell'udienza di comparizione. 2. In tale avviso, che dovrà pervenire alle parti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, sono specificamente indicati: a) la data di deposito dell'istanza; b) l'oggetto della procedura; c) la data e il luogo fissati per l'udienza; d) il responsabile del procedimento; e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata.

³Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato: [Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 bis della legge n. 287/90.](#)

Procedura per l'adozione di misure cautelari

L'Autorità, qualora ritenga *prima facie* sussistenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari, avvia il procedimento anche contestualmente all'avvio dell'istruttoria, ed indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale esse possono presentare memorie scritte e documenti. Le parti possono altresì chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsabile del procedimento fissa alle parti un termine entro il quale esse possono presentare detta richiesta. Laddove tale richiesta sia presentata, il Collegio fissa la data dell'audizione, che è comunicata alle parti interessate. Valutati gli elementi acquisiti, l'Autorità delibera in merito alle misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un'informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla delibera.

Procedura per l'adozione di misure cautelari nei casi di estrema gravità ed urgenza

Nel caso di estrema gravità ed urgenza, tale da rendere indifferibile l'intervento, l'Autorità adotta, anche contestualmente all'avvio dell'istruttoria, misure cautelari provvisorie. Entro il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento con cui è adottata la misura cautelare provvisoria, le parti interessate possono presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. Valutate le argomentazioni delle parti, l'Autorità conferma le misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un'informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla misura.

Osservazioni degli operatori

Un operatore propone una riduzione dei termini previsti per la convocazione delle parti.

Un operatore ritiene che al comma 3 si debba prevedere che, nella trasmissione alla parte convenuta della copia dell'istanza depositata, siano escluse le parti che l'istante sottrae all'accesso.

Un operatore osserva che unitamente all'avviso, il responsabile del procedimento trasmetta alla parte convenuta copia dell'istanza depositata comprensiva di tutti gli allegati in formato elettronico.

Una società, a fini di completezza e di maggiore chiarezza interpretativa, chiede di specificare che sarà svolta una verifica di ammissibilità e che, nel caso in cui l'istanza dovesse rivelarsi inammissibile, sarà adottato, nel medesimo termine di 10 giorni, di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento in esame, il provvedimento di archiviazione di cui all'art. 12, comma 2.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai termini di trasmissione dell'avviso di fissazione dell'udienza, l'Autorità, sulla base anche di quanto acquisito nel corso della propria attività in materia, ritiene che i termini previsti siano adeguati a coniugare l'esigenza di celerità del procedimento con quella di difesa della parte convenuta.

Per quanto attiene le questioni connesse alla sensibilità dei dati confidenziali e, in particolare, le parti dell'istanza da trasmettere alla convenuta, l'Autorità ritiene che le stesse siano adeguatamente affrontate e risolte dalla disciplina vigente in materie di accesso agli atti.

L'Autorità osserva, infine, che le tematiche relative all'ammissibilità dell'istanza siano affrontate e risolte dalle previsioni contenute nell'articolo 3 del nuovo schema di Regolamento.

Art. 6 (Il procedimento)

1. Il procedimento deve essere definito entro il termine non perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. **2.** Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, aventi ad oggetto controversie connesse, affidandone l'istruttoria ad un solo responsabile. **3.** Nel caso in cui dall'atto introduttivo della presente procedura contenziosa, ovvero nel corso del relativo procedimento, emergano fatti circostanziati, non manifestamente infondati, concretanti violazioni della normativa di settore perseguibili ai sensi della delibera n. 136/06/CONS, il responsabile del procedimento ed il Direttore, per quanto di rispettiva

competenza, curano gli adempimenti prescritti dalla predetta delibera. **4.** Nelle ipotesi di cui al comma che precede, quando l'accertamento delle violazioni suddette è necessario per decidere la controversia, la Commissione, su proposta del Direttore, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, del procedimento contenzioso fino alla definizione del procedimento sanzionatorio. **5.** Ciascuna parte può chiedere, con un'istanza che abbia i requisiti di cui all'art. 3 e fino alla trasmissione degli atti alla Commissione, che il procedimento contenzioso si svolga anche nei confronti di un terzo operatore. **6.** Il responsabile del procedimento autorizza la chiamata del terzo nei soli casi in cui rileva che il rapporto che fa capo al terzo operatore sia oggettivamente connesso alla controversia già pendente sì da rendere necessaria la sua partecipazione al procedimento. Con il medesimo provvedimento il responsabile del procedimento trasmette un nuovo avviso di convocazione a norma dell'art. 5.

Osservazioni degli operatori

Comma 1

Un operatore ritiene non opportuno l'espreso riferimento alla non perentorietà del termine di 4 mesi. Altri due operatori suggeriscono di rendere perentorio il termine di 4 mesi, in conformità al carattere celere del procedimento. Al riguardo, si richiama l'articolo 20 della Direttiva Quadro, che dispone l'adozione da parte dell'Autorità di una decisione vincolante risolutiva della controversia entro 4 mesi, salvo casi eccezionali. Pertanto il termine potrebbe essere derogato solo con l'adozione di un provvedimento motivato nel merito.

Una società non concorda con la specificazione di non perentorietà del termine di 4 mesi e suggerisce di aggiungere al dettato l'elenco dei casi che possono determinare una sospensione dei predetti termini.

Comma 2

Un operatore reputa opportuno, in ossequio al principio di certezza giuridica ed efficienza dell'azione amministrativa, che la riunione per connessione sia disposta non oltre la prima udienza di comparizione di cui all'art. 8.

Comma 3

Un operatore ritiene che la possibilità di instaurare un procedimento sanzionatorio in pendenza di una controversia costituisca una previsione non condivisibile poiché si agirebbe in palese violazione del principio di diritto alla difesa e di integrità del contraddittorio (con una anticipazione del giudizio finale) e si realizzerebbe una commistione della funzione giudicante e di quella di vigilanza con l'elevato rischio di un utilizzo strumentale del contenzioso.

Con riferimento al coordinamento tra il procedimento sanzionatorio e quello di risoluzione della controversia previsto dai commi 3 e 4, un operatore ritiene non proporzionata la misura della sospensione del procedimento di risoluzione, in quanto i due procedimenti sono distinti e separati e perseguono finalità differenti. Pertanto il

procedimento sanzionatorio dovrebbe svolgersi in forma indipendente e parallela rispetto al procedimento di risoluzione della controversia.

Comma 4

Un operatore chiede di indicare espressamente le ipotesi tassative di sospensione del procedimento.

Un operatore propone di prevedere che la sospensione del procedimento possa essere richiesta anche dalle parti.

Un operatore, in riferimento alla previsione della misura della sospensione del procedimento di risoluzione nelle ipotesi in cui l'accertamento della violazione sia necessario ai fini della decisione della controversia, ritiene tale sospensione non necessaria ed illogica. Ad avviso della società, infatti, è il procedimento sanzionatorio a dover essere sospeso in attesa della definizione del procedimento di risoluzione.

Comma 5

Con riferimento alla chiamata del terzo, un operatore, per garantire l'equità del contraddittorio non ritiene opportuno consentire l'estensione del giudizio ad operatori terzi su richiesta di una delle parti, se tale richiesta non sia stata formulata nell'istanza di apertura della controversia. Un altro operatore suggerisce di distinguere le ipotesi in cui la chiamata sia compiuta da parte convenuta o da parte istante e contestualmente prevedere dei termini per effettuare tali chiamate, allineando in tal modo la procedura in oggetto a quella vigente in ambito civilistico.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alla specifica indicazione della non perentorietà del termine di quattro mesi, in considerazione di giurisprudenza consolidata in tal senso, l'Autorità reputa condivisibili le osservazioni proposte da alcuni dei partecipanti alla consultazione pubblica e pertanto ritiene opportuno chiarire che la natura del termine è ordinatoria.

L'Autorità, in relazione alle ipotesi di sospensione del procedimento contenzioso al fine di dar luogo ad un'attività di tipo sanzionatorio, ritiene che tale eventualità sia riconducibile alle funzioni tipiche assegnate dalla legge. Sul punto rileva inoltre che l'eventuale sospensione del procedimento avviene solo nelle ipotesi in cui l'accertamento della violazione sia prodromica e rilevante ai fini della decisione della controversia.

Con riferimento alla mancata previsione di limiti entro cui ammettere l'eventuale chiamata del terzo, si osserva che, nella prassi controversiale, la necessità di far intervenire altri soggetti nel procedimento sorge solitamente nel corso dell'istruttoria e che pertanto l'apposizione di un limite temporale potrebbe pregiudicare la completezza dell'istruttoria. L'Autorità ritiene inoltre che la disposizione, così come formulata, assicuri l'equità del contraddittorio in qualsiasi fase del procedimento.

Art. 7 (Accesso agli atti)

1. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, ovvero di ogni successiva nuova udienza, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, nonché di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti. 2. I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso del procedimento sono, di regola, accessibili dalle parti del procedimento. 3. La parte interessata, con apposita istanza, in cui devono essere esplicitate le specifiche ragioni di segretezza ovvero di riservatezza attinenti alla tutela della propria sfera giuridica, ha l'onere di chiedere, al momento del loro deposito ovvero, per quelli acquisiti d'ufficio, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso del relativo provvedimento istruttorio, che alcuni documenti, in tutto o in parte, siano sottratti all'accesso. 4 Il Direttore della struttura, o funzionario da lui delegato, è tenuto ad informare ed ad acquisire le eventuali deduzioni della controparte; questi può insistere per la conoscenza dei documenti prodotti ovvero acquisiti, esplicitando le ragioni che li rendono necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 5. Il Direttore, nel termine di trenta giorni, adotta le proprie determinazioni con provvedimento motivato, che deve recare misure idonee a contemperare il diritto di difesa e le esigenze di segretezza e di riservatezza, in conformità a quanto previsto nel regolamento approvato con delibera n. 217/01/CONS e sue successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nei casi di assoluta inconciliabilità delle opposte esigenze, il Direttore accorda prevalenza ad una di esse secondo un criterio di proporzionalità ed all'esito di un giudizio di bilanciamento che dovrà tener conto, nell'ambito di una valutazione comparativa delle contrapposte istanze, della natura e della rilevanza giuridica dei contrapposti interessi, nonché del tipo, entità e portata dei danni concretamente prospettati dalle parti. 7. Nei casi in cui si tratti di documenti che forniscano elementi probatori decisivi, il vincolo di riservatezza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui la conoscenza dei dati sensibili in essi compendiate determina, di per se stessa ed in modo certo, per effetto della lesione degli interessi tutelati dal richiamato regolamento, un grave ed irreparabile nocumento all'impresa interessata, manifestamente sproporzionato rispetto all'oggetto della controversia.

Osservazioni degli operatori

Un operatore ritiene necessaria un'armonizzazione con le previsioni contenute nella delibera 217/01/CONS non sottraendo all'accesso documenti che contengono genericamente segreti commerciali.

Una società propone di rendere necessaria la presentazione delle memorie e dei documenti nei cinque giorni che precedono le udienze, per consentire alle parti di conoscere i termini della controversia.

Una società in applicazione del principio di proporzionalità e al fine di garantire il rispetto del termine di 4 mesi, ritiene opportuno prevedere un termine più breve, pari a 15 giorni.

Una società, con riferimento al comma 1, ritiene non condivisibile la previsione secondo cui "le parti fino a 5 giorni prima dell'udienza di comparizione, ovvero in ogni successiva nuova udienza, hanno facoltà di presentare memorie e depositare

documenti”. Il deposito di nuove memorie successive all’istanza iniziale ed alla sua replica deve avvenire solo nei casi in cui le stesse vengano sollecitate dall’Autorità a chiarimento di specifici e formali quesiti posti dall’Autorità stessa.

Alcuni operatori ritengono non sufficiente la pubblicazione della sola decisione finale. Tale impostazione preclude agli operatori la possibilità di conoscere l’orientamento dell’Autorità in merito ad una serie di problematiche che spesso sono comuni tra gli operatori. Le società chiedono di valutare l’introduzione di soluzioni alternative che privilegino una serie di formule di trasparenza e partecipazione di operatori terzi ai procedimenti dell’Autorità come avviene presso altre Autorità europee (es. la britannica Ofcom). A titolo esemplificativo propongono di prevedere la pubblicazione sul sito dell’avvio del procedimento con l’indicazione delle parti e le questioni di merito oggetto della controversia.

Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità, in riferimento alle problematiche di accesso agli atti affrontate nell’articolo in esame ritiene, in via generale, le stesse possano trovare adeguata soluzione nella disciplina vigente in materia di accesso agli atti.

Con specifico riferimento alle problematiche connesse alla sensibilità dei dati confidenziali l’Autorità rileva che l’attuale formulazione sia in grado di bilanciare sia il proprio interesse ad acquisire ogni elemento utile all’istruttoria, che quello delle parti all’esercizio del diritto di difesa e di replica. Fa inoltre presente che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del Codice, le attività che l’Autorità rende note sono svolte nel rispetto della riservatezza. La Direzione, peraltro, in fase di chiusura del procedimento, potrà eventualmente chiedere ai soggetti interessati di indicare le parti della decisione che contengono informazioni riservate e che si intendono sottrarre alla pubblicazione.

Art. 8 (Prima udienza di comparizione e adempimenti preliminari)

1. Le parti compaiono all’udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia. **2.** Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o da avvocati. **3.** Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte né come rinuncia all’istanza. In tal caso la controversia è comunque definita in conformità a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti, tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti. **4.** Qualora dai documenti depositati emerga che le parti, con atto scritto, avevano stabilito, di comune accordo, di risolvere la controversia ricorrendo a mezzi alternativi che espressamente escludono la competenza di questa Autorità, il Direttore trasmette gli atti alla Commissione che, a norma dell’art. 11, dichiara l’improcedibilità dell’istanza. **5.** Il procedimento viene ripreso, su istanza di una delle parti, qualora, nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento della Commissione, non risulti ancora definito. Il procedimento va concluso nei termini di cui all’art. 6,

comma 1 del presente regolamento. **6.** A tal uopo, il responsabile del procedimento comunica alle parti, a norma dell'art. 5, un nuovo avviso di convocazione.

Osservazioni degli operatori

Comma 3

Un operatore propone di dare rilievo ai casi in cui la parte non partecipi al procedimento senza giustificato motivo, eliminando nella disposizione “non può essere interpretato come accettazione delle ragioni di controparte né come rinuncia all’istanza”.

Comma 4

Un operatore, in riferimento all'improcedibilità dell'istanza nelle ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia, ritiene necessario che l'Autorità fornisca elementi utili ad una ricognizione di tali strumenti. Infatti la disposizione in esame recepisce l'articolo 23, comma 2 del Codice che riguarda i casi in cui le parti hanno concordato il ricorso a procedure di *alternative dispute resolution* e non quelli di competenza concorrente.

Un operatore propone di specificare espressamente i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie che escludono la competenza dell'Autorità.

Comma 5

Un operatore con riferimento alla possibilità di riprendere, su istanza di parte, il procedimento dichiarato improcedibile, propone di condizionare la riapertura del procedimento alla circostanza che le parti non abbiano fatto ricorso a mezzi alternativi di soluzione della controversia.

Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità prende atto delle osservazioni e dei rilievi formulati sulla tematica dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica. Tuttavia, con riferimento agli organi cui deferire la soluzione della controversia, essa non ritiene di poter accogliere tali osservazioni. Infatti, l'articolo in esame opera sia nel rispetto della libertà contrattuale delle parti, sia in coerenza con la previsione dell'articolo 23, comma 2 del Codice, che impone all'Autorità di dichiarare la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi di soluzione della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13 del Codice. ■

Art. 9 (Tentativo di conciliazione)

1. Nella prima udienza di comparizione il responsabile del procedimento tenta la conciliazione. 2. Nell'ipotesi che l'assenza anche di una sola parte sia dipesa da giustificati motivi tempestivamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazione orale alle parti presenti, nonché alla parte assente mediante nuovo avviso di convocazione che dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. 3. In presenza di trattative in corso di utile definizione, su richiesta anche di una sola parte, ovvero su proposta dello stesso responsabile del procedimento, sentite le parti interessate può essere fissata un'ulteriore udienza per dar seguito al tentativo di conciliazione. 4. Se la conciliazione riesce, il responsabile del procedimento redige apposito processo verbale della convenzione conclusa, che dovrà essere sottoscritto anche dalle parti che hanno raggiunto l'intesa. 5. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi fase della procedura e, comunque, va nuovamente esperito prima della trasmissione degli atti alla Commissione. 6. Il responsabile del procedimento, su richiesta anche di una sola parte, può proporre una o più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia. Le proposte all'uopo formulate, ove non accolte, restano prive di effetto e non vincolano in alcun modo l'organo competente a definire la controversia.

Osservazioni degli operatori

Un operatore ritiene opportuno integrare la disposizione del comma 2 con un *dies a quo*.

Un operatore ritiene che la mancata obbligatorietà del tentativo di conciliazione, quale onere della parte istante, non sia conforme al disposto dell'art. 1, comma 11, della Legge n. 249/97.

Alcuni operatori lamentano l'assenza di indicazioni in ordine ad eventuali conseguenze per gli operatori che tengano un comportamento inerte o ostile al tentativo di conciliazione. Osserva, inoltre, che il doppio tentativo di conciliazione, (prima udienza di comparizione e prima della trasmissione degli atti alla CIR) unitamente alla possibilità di reiterare il medesimo, crea una notevole incertezza in ordine ai tempi di conclusione del procedimento.

Valutazioni dell'Autorità

Nel rilevare che l'articolo 23 prevede una procedura unica che porta all'adozione di una decisione vincolante, si rileva come l'attuale formulazione accordi al responsabile del procedimento la facoltà di tentare la composizione bonaria della controversia, che pertanto permane sia nella prima udienza, sia nelle fasi successive. Si osserva inoltre che ogni dubbio circa l'incertezza dei termini per la conclusione del procedimento possa, in questa fase, essere superato dall'esplicita previsione del termine di quattro mesi per la soluzione della controversia.

Articolo 10 (Attività istruttoria)

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il responsabile del procedimento formula liberamente domande alle parti comparse in udienza al fine di precisare i fatti da ciascuna allegati a sostegno delle proprie domande, difese ed eccezioni, ovvero di chiarire i punti di contrasto. **2.** Se ne ravvisa la necessità, il responsabile del procedimento può chiedere alle parti di integrare le informazioni mediante relazioni scritte su punti specifici ovvero ulteriori documenti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30, della Legge. **3.** Il responsabile del procedimento può, inoltre, disporre, nelle forme e con gli effetti del comma 2, l'acquisizione di documenti o altri elementi conoscitivi anche presso soggetti terzi, nonché indagini tecniche. **4.** Nei casi in cui il responsabile del procedimento dispone il compimento di atti istruttori, ne dà immediata comunicazione alle parti e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione e, comunque, per non più di sessanta giorni. Con il medesimo avviso fissa una nuova udienza di comparizione che potrà tenersi non prima di quindici giorni dalla relativa comunicazione. Le parti esercitano le proprie facoltà di difesa nei modi e nei termini di cui all'art. 7 del presente regolamento. **5.** Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, un proprio esperto, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai tecnici ausiliari nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti. **6.** Dell'attività svolta e delle precisazioni che ciascuna parte intende fare il responsabile del procedimento deve dare atto in un sintetico verbale. **7.** Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione alla Commissione, allegando il resoconto istruttorio del responsabile del procedimento ed una propria relazione sull'oggetto della controversia. **8.** Il Servizio Giuridico fornisce, ove richiesto, assistenza giuridica su specifiche questioni ed, inoltre, anche in assenza di espressa richiesta, può impartire gli opportuni indirizzi su tematiche di ordine generale.

Osservazioni degli operatori

Un operatore accoglie con favore l'introduzione della consulenza tecnica che mira a rafforzare le garanzie del contraddittorio.

Un operatore al comma 2, chiede di non limitare ai soli documenti scritti gli elementi informativi acquisibili dal responsabile del procedimento.

Alcuni operatori chiedono di ridurre da 60 giorni a non più di 20/30 il termine di sospensione del procedimento per compimento di atti istruttori.

Un operatore ritiene opportuno prevedere, al comma 7, una durata massima della fase istruttoria e, al comma 8, che l'acquisizione dei pareri del Servizio Giuridico non comporti sospensione dei termini procedurali.

Un operatore ritiene opportuno, nell'ottica di definizione chiara ed inequivocabile del perimetro della controversia, che successivamente al tentativo di conciliazione e in occasione della prima udienza l'Autorità invii un documento di "formale ricognizione" alla parti che ricapitoli le domande poste nella prima udienza, elenchi le ulteriori informazioni ritenute necessarie al proseguimento dell'attività istruttoria ed indichi i tempi assegnati alle parti per la risposta.

Valutazioni dell'Autorità

In relazione alle osservazioni relative alla riduzione dei termini di cui al comma 4, l'Autorità rileva, in primo luogo, che una riduzione di tale termine massimo potrebbe non consentire, in taluni casi di natura complessa, uno svolgimento adeguato delle attività istruttorie richieste. In ogni caso, si fa rilevare che il termine indica un periodo massimo entro cui compiere le attività in parola e che le stesse dovranno necessariamente essere svolte in osservanza del principio di celerità del procedimento.

L'Autorità osserva che la formale ricognizione della materia del contendere si definisca con la dichiarazione di ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 3 comma 1.

Art. 11 (Decisione della controversia)

1. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può convocare le parti dinanzi a sé per precisazioni e chiarimenti; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni. **2.** Il provvedimento con il quale è definita la controversia deve essere motivato e persegue gli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice. **3.** La Commissione può adottare decisioni parziali ovvero restituire gli atti alla struttura per approfondimenti istruttori. **4.** I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla decisione; i provvedimenti, completi di motivazione, devono essere notificati alle medesime parti e pubblicati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità, nei successivi trenta giorni. **5.** Ciascuna parte, prima che la controversia sia trattenuta per la decisione, può chiedere che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. L'Autorità può direttamente disporre le cautele del caso. Nel provvedimento decisorio l'Autorità può imporre a carico della parte non vittoriosa il rimborso, in tutto in parte, delle spese anticipate dalla controparte per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento nel corso della procedura contenziosa.

Osservazioni degli operatori

Alcuni operatori fanno presente che non è prevista una norma espressa sulla possibilità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la decisione finale assunta dall'Autorità e ritengono opportuno che sia chiarito il rapporto che sussiste tra la possibilità delle parti

di deferire la controversia innanzi all'Autorità giudiziaria (cfr art. 3) e la possibilità (non espressamente contemplata) di impugnare innanzi al giudice la decisione finale.

Comma 1

Altri operatori propongono di ridurre a non più di 10/15 giorni il termine per la conclusione del procedimento.

Un operatore propone una riduzione dei termini complessivi del procedimento.

Comma 4

Un operatore ritiene che vada precisata la natura della decisione dell'Autorità, attesa la mancata espressa indicazione dell'immediata efficacia esecutiva sia della decisione definitiva, sia dell'eventuale verbale di conciliazione.

Vari operatori propongono di esplicitare che la decisione dell'Autorità è ricorribile in via giurisdizionale.

Un operatore suggerisce di specificare che il dispositivo, laddove imponga obblighi di *facere, non facere o dare*, costituisca un ordine ai sensi dell'art. 98, comma 11 del Codice, con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio ivi previsto per le ipotesi d'inottemperanza. Inoltre ritiene che, in ossequio al principio di celerità, la decisione finale dovrebbe essere notificata entro 15 giorni dall'adozione.

Un operatore chiede che sia chiarito se il provvedimento decisorio adottato possa essere dotato della forza di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., coercibile nei confronti dell'impresa soccombente.

Comma 5

Un operatore chiede che l'Autorità proceda all'integrale pubblicazione del dispositivo.

Un operatore chiede che solo dopo la notifica del provvedimento decisorio, le parti indichino, ai fini della pubblicazione della decisione, le informazioni ivi contenute da trattare come riservate così come avviene nei procedimenti innanzi l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

Comma 6

Un operatore ritiene che le spese sostenute dalle parti per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento debbano essere in linea generale compensate come accaduto nelle circostanze passate il cui l'Autorità ha disposto il ricorso a perizie e consulenze tecniche.

Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene opportuno specificare, nel testo dell'articolo, che il provvedimento con il quale viene definita la controversia possa essere impugnato innanzi al giudice

amministrativo competente, ossia il TAR del Lazio. Tuttavia l'Autorità osserva che, anche in assenza di tale specificazione, avrebbe comunque trovato applicazione l'art. 9 del Codice che dispone, per l'appunto, che i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che per tali giudizi la competenza è riservata in via inderogabile al TAR del Lazio.

In relazione al tema della natura e dell'efficacia della decisione conclusiva del procedimento, l'Autorità ritiene che la stessa abbia natura di provvedimento amministrativo a carattere decisorio vincolante per le parti e adottato ad esito di un procedimento contenzioso.

Sulla possibilità che il provvedimento decisorio adottato possa essere dotato della forza di titolo esecutivo, l'Autorità fa rilevare che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., possono essere considerati titoli esecutivi solo i provvedimenti ai quali *la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva*.

L'Autorità ritiene infine condivisibile il suggerimento di stabilire che nelle decisioni in cui ad una o entrambe le parti siano imposti obblighi, questi debbano essere adempiuti alla stregua di un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del Codice con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio ivi previsto per le ipotesi d'inottemperanza.

L'Autorità, infine, a fronte della soppressione del tentativo obbligatorio di conciliazione in favore dell'adozione di un procedimento unitario, ha ritenuto, per ragioni di efficienza e per assicurare la celerità dei procedimenti controversiali, di prevedere la possibilità di delegare alla Direzione, salvo avviso contrario della Commissione, la definizione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni di natura esclusivamente pecuniaria e commerciale non correlate a questioni di rilevanza regolamentare (art. 11, comma 4 del provvedimento).

Art.12 (Archiviazione)

1. La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore. 2. Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento. 3. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti e reca l'espressa previsione della facoltà di proporre opposizione a norma e nei termini di cui al seguente comma 4. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 4. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di archiviazione ciascuna delle parti può proporre opposizione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata. 5. Il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione alle altre parti, che nei successivi dieci giorni possono proporre, con atto consegnato nelle medesime forme, eventuali controdeduzioni. 6. La controversia viene decisa secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Osservazioni degli operatori

Comma 2

Un operatore ritiene che la disposizione non affronti le ipotesi di archiviazione volontaria per casi non tipici (es: controversia manifestamente infondata).

Un operatore ritiene che sarebbe opportuno specificare che nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità dell'istanza di cui all'art. 3 dello schema di Regolamento, il procedimento dovrebbe essere archiviato, rispettivamente, entro il termine di 10 giorni o, al più tardi, nel corso della prima udienza di comparizione.

Comma 4

Un operatore ritiene che dovrebbe essere espressamente escluso il diritto di opposizione per la parte che ha rinunciato alla propria istanza.

Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità non ritiene necessario indicare un termine entro cui comunicare alla parti il provvedimento di archiviazione in quanto va da sé che, rilevata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3, il procedimento si arresta in una fase antecedente all'istruttoria vera e propria.